

RETE C.P.O. EMILIA ROMAGNA



Webinar 22 settembre 2022

**Donne in bilico tra toghe e famiglia.
Il welfare di Cassa Forense a sostegno della genitorialità**

Avv. Ida Grimaldi

TUTELA DELLA MATERNITA'

Indennità pari all'80% dei 5/12 del reddito professionale IRPEF prodotto nel secondo anno anteriore al parto con un minimo e un massimo stabiliti per legge (D. Lgs. N. 51/2001 e successivi).

L'indennità di maternità spetta anche nel caso di adozione o affidamento preadottivo (80% di 3/12 del reddito) e nel caso di aborto spontaneo o terapeutico (80% di 1/12 del reddito).

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, a decorrere dal compimento del sesto mese di gravidanza (26esima settimana di gestazione) fino al termine perentorio di 180 giorni dal parto.

N.B.: dal 04/11/2014 è possibile inoltrare la domanda online attraverso il sito di Cassa Forense – area riservata – posizione personale – servizi e istanze online

TESTO UNICO (D.LGS N.151/2001)

ARTICOLI MODIFICATI DAL D. LGS. N. 80/2015

RIFERITI ALLA LIBERA PROFESSIONE

TESTO PREVIGENTE	TESTO IN VIGORE
ART. 72: Adozioni e affidamenti 1. L'indennità di cui all'articolo 70 spetta altresì per l'ingresso del bambino adottato o affidato, a condizione che non abbia superato i sei anni d'età .	ART. 72: Adozioni e affidamenti 1. In caso di adozione o di affidamento, l'indennità di maternità di cui all'articolo 70 spetta, sulla base di idonea documentazione, per i periodi e secondo quanto previsto all'articolo 26. (107)

ESTRATTO ART. 26 D.LGS. N. 151/2001

1. Il congedo di maternità come regolato dal presente Capo spetta, per un periodo massimo di **cinque mesi**, anche alle lavoratrici che abbiano **adottato** un minore.

.....

6. Nel caso di **affidamento** di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di **tre mesi**.

L'indennità non può essere

- **inferiore** a quella stabilita in base a tabelle INPS vigenti nell'anno del parto (**€5.068,796 lordi per il 2019**),
- né superiore a cinque volte l'importo minimo come sopra individuato (pari ad **€25.344,80 lordi per il 2019**).

Requisito soggettivo è l'iscrizione alla cassa con decorrenza non posteriore al parto o all'aborto o all'ingresso del bambino nella casa materna, prescindendo dal tempo della delibera di iscrizione (**vale la data di presentazione della domanda**).

La domanda deve essere **presentata, a pena di decadenza**, a decorrere dal compimento del sesto mese di gravidanza (26esima settimana di gestazione) fino al **termine perentorio di 180 giorni dal parto**.

L'indennità viene corrisposta in unica soluzione (applicando la ritenuta d'acconto del 20%) per i due mesi di gravidanza antecedenti la data presunta del parto e per i primi tre mesi di puerperio successivi alla data effettiva del parto, per un totale di cinque mensilità.

L'importo viene erogato mediante bonifico bancario e contribuisce alla formazione del reddito professionale netto (Irfep).

LEGGE DI BILANCIO 2022 E ESTENSIONE TUTELA MATERNITA'

- Con l'art.1 c.239 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (cd: Legge di Bilancio 2022), è stata introdotta **un'ulteriore misura a sostegno della maternità per le lavoratrici autonome** o parasubordinate, iscritte all'INPS o un Ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza come Cassa Forense: **il riconoscimento di ulteriori tre mesi di indennità di maternità**, purché nell'anno precedente all'evento sia stato dichiarato un **reddito inferiore a 8.145,00 euro**.
- In ordine alla determinazione del reddito di €8.145,00 deve considerarsi il reddito complessivo dichiarato ai fini fiscali e non il solo reddito professionale
- L'ulteriore periodo indennità di maternità/paternità, previo soddisfacimento del requisito reddituale sopra riportato, può essere riconosciuto **per i tre mesi immediatamente successivi ai cinque mesi di maternità/paternità obbligatori** (*ergo*: due prima del parto e tre dopo il parto) **e ai 5 mesi dell'ingresso in casa del minore per le adozioni**.

L'INDENNITA' DI MATERNITA' E LE PARI OPPORTUNITA'

(v. anche D.LGS 80/2015)

- La Corte Costituzionale, con pronuncia n.385/2005, ha esteso l'ambito di tutela **in caso di adozione e affidamento** anche al padre, dichiarando l'illegittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 del D.Lgs. n. 151/2001 nella parte in cui non prevedono che al padre spetti in alternativa alla madre l'indennità di maternità attribuita solo a quest'ultima;
- **Successivamente, la Corte Costituzionale con sentenza del 28 luglio 2010 n.285** che, a differenza della precedente (Corte Costituzionale n. 385/05), tratta di una **maternità e paternità biologiche**, non adottive od affidatarie, **ha ribadito** che l'indennità «di paternità» in alternativa alla madre spetta solo in caso di adozione, in quanto in caso di filiazione biologica la posizione della madre non è assimilabile a quella del padre.

- **L'importante questione sulla conciliazione delle esigenze di cura, vita, lavoro nell'ambito, anche, della libera professione è stata nuovamente affrontata, tramite l'emanazione del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, attuativo della L. n. 183/2014 e modificativo del previgente Testo Unico (d. LGS. 151/2001)**
- **Sul tema, la novità** introdotta dal suddetto decreto legislativo **riguarda i diritti del padre**: il nuovo articolo 70 del TU, così come modificato dalla nuova normativa, all'ultimo comma sancisce che: *“l'indennità di cui al comma 1 spetta al padre libero professionista per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre libera professionista o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre”*.

TESTO PREVIGENTE	TESTO IN VIGORE
<p>ART. 70 :Indennità di maternità per le libere professioniste</p> <p>1. Alle libere professioniste, iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza di cui alla tabella D allegata al presente testo unico, è corrisposta un'indennità di maternità pari a due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa.</p> <p>2. L'indennità di cui al comma 1 viene corrisposta in misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell'evento.</p> <p>3. In ogni caso l'indennità di cui al comma 1 non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo.</p> <p>3-bis. L'indennità di cui al comma 1 non può essere superiore a cinque volte l'importo minimo derivante dall'applicazione del comma 3, ferma restando la potestà di ogni singola cassa di stabilire, con delibera del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un importo massimo più elevato, tenuto conto delle capacità reddituali e contributive della categoria professionale e della compatibilità con gli equilibri finanziari dell'ente.</p>	<p>ART. 70: Indennità di maternità per le libere professioniste</p> <p>1. immutato 2. immutato 3. immutato 3-bis. immutato</p> <p style="text-align: center;">Comma aggiunto:</p> <p>3-ter. L'indennità di cui al comma 1 spetta al padre libero professionista per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre libera professionista o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.</p>

GENDER GAP NELLE LIBERE PROFESSIONI E WELFARE DI CASSA FORENSE

Dalla legge n.1176 del 17 luglio 1919, che sancì, all'art.7, l'ammissione delle donne "a pari titolo degli uomini, a esercitare tutte le professioni ed a coprire i pubblici impieghi, l'avvocatura ha continuato ad essere terreno tradizionalmente maschile per i successivi 60 anni.

Negli ultimi 20/30 anni, tuttavia, ha subito una significativa femminilizzazione:

da una percentuale di donne **del 6,6% nel 1981**

si passa ad una percentuale che **sfiora il 50% nel 2015** (ma nella fascia più giovane, ovvero inferiore ai 65 anni, la percentuale di donne è del 65%),

mentre il 2020 può essere ricordato come **l'anno del sorpasso** delle donne iscritte a Cassa Forense sugli avvocati uomini,

dato che scende lievemente nel 2021 ove sono il 48%.

REDDITO PROFESSIONALE IRPEF DEGLI ISCRITTI ALLA CASSA FORENSE CONFRONTO ANNI 2019-2020

DISTRIBUZIONE PER CLASSI DI ETÀ'

Classi di età	Reddito medio 2019			Reddito medio 2020			Variazione % 2020/2019		
	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale
< 30	€ 11.956	€ 14.077	€ 12.844	€ 12.241	€ 14.698	€ 13.274	2,4%	4,4%	3,3%
30 - 34	€ 14.086	€ 20.014	€ 16.449	€ 13.981	€ 19.221	€ 16.123	-0,7%	-4,0%	-2,0%
35 - 39	€ 17.741	€ 30.904	€ 23.223	€ 17.076	€ 30.378	€ 22.635	-3,7%	-1,7%	-2,5%
40 - 44	€ 21.438	€ 41.305	€ 30.234	€ 19.696	€ 38.492	€ 28.115	-8,1%	-6,8%	-7,0%
45 - 49	€ 26.596	€ 53.154	€ 38.852	€ 23.966	€ 49.603	€ 35.905	-9,9%	-6,7%	-7,6%
50 - 54	€ 32.584	€ 66.679	€ 50.169	€ 29.859	€ 61.498	€ 45.943	-8,4%	-7,8%	-8,4%
55 - 59	€ 35.116	€ 77.088	€ 60.200	€ 31.812	€ 69.356	€ 53.868	-9,4%	-10,0%	-10,5%
60 - 64	€ 38.200	€ 77.436	€ 64.819	€ 33.944	€ 70.941	€ 58.642	-11,1%	-8,4%	-9,5%
65 - 69	€ 36.935	€ 75.013	€ 66.682	€ 32.262	€ 65.500	€ 57.592	-12,7%	-12,7%	-13,6%
70 - 74	€ 38.524	€ 65.148	€ 61.829	€ 33.192	€ 56.535	€ 53.390	-13,8%	-13,2%	-13,6%
74+	€ 24.685	€ 41.907	€ 40.643	€ 26.762	€ 35.913	€ 35.235	8,4%	-14,3%	-13,3%
Totale	€ 25.073	€ 54.496	€ 40.180	€ 23.576	€ 50.933	€ 37.785	-6,0%	-6,5%	-6,0%



ESONERI TEMPORANEI

ART. 21 COMMA 7 L.P. N. 247/2012

La prova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è, in ogni caso, richiesta:

- a) alle donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell'adozione stessa. L'esenzione si applica, altresì, agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo;**
- b) agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro;**
- c) agli avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza.**

ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI MINIMI

ART. 27 REG. UNICO PREVID. FORENSE

Nei casi particolari ex art. 21 comma 7 L. 247/2012

- **per un solo anno nell'arco dell'intera vita professionale o per 3 anni in caso di più maternità o adozioni. In ogni caso non è possibile ottenere più di 3 esoneri**
- **gli anni oggetto di esonero sono interamente validi ai fini previdenziali e assistenziali**
- **Restano sempre dovuti i contributi in autoliquidazione su reddito professionale e volume d'affari**

LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

**IN CASO DI
BISOGNO**

**A SOSTEGNO
DELLA FAMIGLIA**

**A SOSTEGNO
DELLA SALUTE**

**A SOSTEGNO
DELLA PROFESSIONE**

**SPESE
FUNERARIE**

A decorative graphic of a scroll with a red border and grey circular accents at the corners, containing the main title text.

LE PRESTAZIONI IN CASO DI BISOGNO

Bisogno

**EROGAZIONI
IN CASO DI
BISOGNO
INDIVIDUALE**

**TRATTAMENTI
A FAVORE
DEGLI
ULTRAOTTANTENNI**

**TRATTAMENTI
A FAVORE
DEGLI
ULTRASETTANTENNI
INVALIDI CIVILI**



PRESTAZIONI IN CASO DI BISOGNO INDIVIDUALE

Per eventi straordinari involontari e imprevedibili che comportino grave difficoltà economica

EROGAZIONE

**Max 200%
pensione minima
anno antecedente
alla domanda**

Beneficiari

- iscritti in regola con le comunicazioni reddituali
- pensionati in attività
- pensionati ultraottantenni
- titolari di pensione diretta
- cancellati dagli albi
- pensionati invalidi ultrasettantenni

Quindi la misura dello
STATO DI BISOGNO INDIVIDUALE
si caratterizza per le seguenti specificità:

RESIDUALE: rispetto alle altre misure assistenziali tipiche;

ECCEZIONALE: legata ad un evento grave ed imprevisto;

URGENTE: perché deve far fronte in maniera rapida ad una difficoltà economica in cui l'iscritto si viene a trovare

«Una sorta di pronto soccorso a cui è possibile ricorrere da parte di tutti gli iscritti».

Famiglia



PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA

**a) ASSISTENZA PER EVENTO NON PREVEDIBILE E NON
VOLONTARIO PER TITOLARI DI ISEE NON SUPERIORE A
EURO 30.000**

BENEFICIARI

- familiari conviventi dell'iscritto o del pensionato deceduto
- convivente more uxorio risultante dallo stato di famiglia
- titolari di pensione diretta cancellati dagli Albi
- titolari di pensione indiretta o di reversibilità

EROGAZIONE

Somma di denaro parametrata alla pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno precedente

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA

**b) ASSISTENZA A FAMILIARI NON AUTOSUFFICIENTI
PORTATORI DI HANDICAP O MALATTIA INVALIDANTE PER
TITOLARI DI ISEE NON SUPERIORE A EURO 50.000 SIA
RIFERITO ALL'ISCRITTO SIA ALL'ASSISTITO**

BENEFICIARI

**Iscritti che assistono in
via esclusiva coniugi o
figli non ricoverati con
invalidità grave certificata**

EROGAZIONE

**Somma di denaro
determinata dal CdA
non superiore al 50%
della pensione
minima erogata dalla
Cassa nell'anno
precedente**

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA

c) BORSE DI STUDIO PER GLI ORFANI DEGLI ISCRITTI

BENEFICIARI

Orfani di età inferiore a 26 anni titolari di pensione di reversibilità o indiretta con ISEE non superiore ad euro 30.000

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA

d) BORSE DI STUDIO PER I FIGLI DEGLI ISCRITTI

BENEFICIARI

Figli degli iscritti, studenti universitari di età inferiore a 26 anni con ISEE non superiore ad euro 30.000

PRESUPPOSTI

Superamento di almeno 4/5 degli esami previsti per ogni anno accademico con una media non inferiore a 27/30 e che non siano oltre il primo anno fuori corso

e) ALTRE PROVVIDENZE IN FAVORE DELLA GENITORIALITA' DETERMINATE DAL CDA CON APPOSITI BANDI

Salute



PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA SALUTE

POLIZZE SANITARIE E CONVENZIONI A FAVORE DI ISCRITTI E PENSIONATI ATTIVI

- a) Polizza sanitaria per gravi eventi morbosi e dei grandi interventi chirurgici con copertura a carico della Cassa**
- b) convenzioni con case di cura, istituti termali, cliniche odontoiatriche**
- c) convenzioni o polizze collettive per interventi di medicina preventiva**
- d) convenzioni o polizze collettive per assistenza lungodegenti, premorienza e infortuni**

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA SALUTE

**CONTRIBUTI A FAVORE DI
ISCRITTI A CASSA E
TITOLARI DI PENSIONE A
CARICO DELLA CASSA**

**a) per spese di ospitalità
in istituti per anziani, per
malati cronici o
lungodegenti**

**b) per spese di assistenza
infermieristica domiciliare
temporanea**

**PRESTITI A FAVORE DEGLI
ISCRITTI A CASSA COMPRESI
PENSIONATI NON ISCRITTI
AGLI ALBI**

**Convenzioni per prestiti
ipotecari vitalizi**

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE

1. INIZIATIVE RISERVATE ALLA GENERALITA' DEGLI ISCRITTI

a) ASSISTENZA INDENNITARIA

BENEFICIARI

**Iscritti alla Cassa
non pensionati,
coniuge superstite,
figli o altri familiari
conviventi a carico**

PRESUPPOSTI

**Infortunio o malattia
che comportano
impossibilità assoluta
all'esercizio della
professione per
almeno 2 mesi**

REQUISITI

**Regolarità
comunicazioni
reddituale alla
Cassa e pagamento
dei relativi
contributi**

SEGUE: ASSISTENZA INDENNITARIA

EROGAZIONE

Diaria giornaliera pari a 1/365 della media dei redditi professionali degli ultimi 3 anni fino ad un massimo di 365 giorni

N.B.: In caso di impossibilità assoluta all'esercizio della professione per più di 2 mesi, dovuta a grave infortunio o malattia, la Giunta Esecutiva potrà concedere, in via immediata e urgente un acconto sull'indennizzo

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE

b) ASSISTENZA PER CATASTROFE O CALAMITA' NATURALE

BENEFICIARI

Iscritti a Cassa

PRESUPPOSTI

**Catastrofe o calamità
naturale dalla quale
siano derivati danni
materiali incidenti
sull'attività
professionale**

EROGAZIONE

**Importo proporzionale
al danno stabilito con
delibera della Giunta
Esecutiva**

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE

c) CONVENZIONI E CONTRIBUTI

Convenzioni per la riduzione dei costi e per agevolare l'esercizio della professione

Ad esempio:
Convenzione per stipula di assicurazioni professionali per l'acquisto di mobili e attrezzatura e quant'altro relativo all'esercizio professione

Contributi o convenzioni per asili nido, scuole materne e ulteriori iniziative finalizzate a meglio coniugare l'attività lavorativa con gli impegni familiari e a favorire lo sviluppo economico dell'avvocatura

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE

d) AGEVOLAZIONE PER L'ACCESSO AL CREDITO

BENEFICIARI

**Iscritti alla Cassa
non pensionati**

**Agevolazioni per la concessione di
mutui**

**Interventi per abbattimento degli
interessi su finanziamenti finalizzati
all'allestimento, al potenziamento degli
studi e/o alla frequenza di corsi per
l'acquisizione del titolo di specialista o
cassazionista, previsti negli appositi
bandi**

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE

e) AGEVOLAZIONE CON CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE

BENEFICIARI

**Titolari di pensione diretta
e indiretta e di reversibilità**

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE

2. INIZIATIVE RISERVATE AI GIOVANI ISCRITTI



PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE

3. CONTRIBUZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALL'ATTENUAZIONE DELLE DIFFICOLTA' ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

BENEFICIARI

**pensionati di
invalidità attivi**

PRESUPPOSTI

**Invalidità determinata
da infortuni gravi o
per patologie
fortemente invalidanti
o degenerative**

EROGAZIONE

**Contribuzione
commisurata alla gravità
della menomazione, per
l'acquisto di tecnologie
dirette ad attenuare le
difficoltà all'esercizio
della professione**

IMPATTO COVID

- L'impatto covid 19 sulle donne è stato netto e ha preso la stessa direzione in tutto il mondo, tant'è che quella attuale viene battezzata come she-cession, una recessione al femminile.
- La pandemia ha costretto 1 donna su 2 ad abbandonare piani e progetti personali. Agli uomini è successo in 2 casi su 5.
- Il 60 per cento delle donne italiane ha dovuto gestire da sola famiglia, figli e persone anziane, spesso insieme al lavoro (contro il 21% degli uomini)
- Da Nord e Sud, le donne sono state quelle che più di tutte da sole hanno gestito il carico familiare (intorno al 60%, contro il 21% degli uomini).
- sono le donne che devono abbandonare i percorsi di carriera

EVOLUZIONE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI ISCRITTI CASSA FORENSE NON PENSIONATI PERIODO 2010 -2021

Anno delibera	ISCRIZIONI			CANCELLAZIONI		
	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale
2010	3.978	3.230	7.208	872	501	1.373
2011	4.451	3.784	8.235	970	532	1.502
2012	5.846	4.869	10.715	1.475	845	2.320
2013	5.840	4.717	10.557	1.488	871	2.359
2014	25.913	17.855	43.768	969	610	1.579
2015	9.281	8.172	17.453	793	520	1.313
2016	6.485	4.472	10.957	2.562	1.413	3.975
2017	5.298	3.916	9.214	3.134	1.708	4.842
2018	5.294	3.879	9.173	3.814	1.879	5.693
2019	4.677	3.369	8.046	3.573	1.857	5.430
2020	3.850	2.914	6.764	3.398	1.657	5.055
2021	4.071	3.032	7.103	5.998	2.709	8.707

La crisi da Covid-19 avrà dunque un impatto strutturale e duraturo sul lavoro femminile e ciò avrà un rilevante peso sulle pensioni.

Il divario di genere a livello occupazionale e retributivo, che si accumula nell'arco di una vita, porta ad **un divario pensionistico** ancor più accentuato e, di conseguenza, porta le donne in età avanzata a un maggior rischio di povertà rispetto agli uomini.

E' importante quindi promuovere un passaggio a politiche disegnate sia per uomini sia per donne, con un focus maggiormente incentrato sulla conciliazione vita-lavoro in merito al quale la pandemia ha reso ancor più evidenti le criticità.



**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE**